

D.M. 25-2-1984

Schema tipo di convenzione di cui all'art. 5, comma nono, del D.L. 12 settembre 1983, n. 463 , convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638.

Articolo 4 (1)

Le visite di controllo domiciliari sono effettuate entro lo stesso giorno della richiesta ai sensi dell'art. 5, decimo comma, del D.L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella L. 11 novembre 1983, n. 638.

Il medico di controllo sarà munito, a cura della unità sanitaria locale, di apposito documento di identificazione. Il medico che provvede al controllo dello stato di malattia del lavoratore conferma o meno l'esistenza di una malattia che produca incapacità al lavoro. Nel caso che ritenga esaurita la malattia, il medico di controllo invita il lavoratore a riprendere il lavoro per il primo giorno non festivo. Il medico di controllo, ove modifichi la prognosi, deve dare adeguata motivazione.

La visita medica domiciliare deve essere effettuata entro fasce orarie di reperibilità del lavoratore, fissate dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19 di tutti i giorni, compresi i domenicali o festivi.

Per i controlli effettuati il sanitario è tenuto a redigere in tre esemplari, su apposito modulo fornito dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, il relativo referto. Due esemplari vanno consegnati giornalmente alla unità sanitaria locale e il terzo al lavoratore.

L'esito delle visite di controllo è immediatamente portato a conoscenza dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, a cura dell'unità sanitaria locale, anche nei casi in cui i controlli siano stati richiesti direttamente alla unità sanitaria locale dai datori di lavoro ai sensi dell'art. 5 della L. 20 maggio 1970, n. 300.

Nel caso che il lavoratore non venga reperito, presso il suo domicilio, il sanitario lascia l'invito per visita di controllo ambulatoriale per il giorno successivo non festivo.

Qualora il lavoratore non accetti l'esito della visita di controllo deve eccepirlo, seduta stante, al medico, che avrà cura di annotarlo sul referto. In tal caso il giudizio definitivo spetta al capo del servizio medico legale della unità sanitaria locale.

Gli accertamenti preliminari di cui al comma 10 dell'art. 5 del D.L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella L. 11 novembre 1983, n. 638, sono diretti esclusivamente a verificare la presenza in casa durante le fasce di reperibilità del lavoratore e non possono, in ogni caso, avere come oggetto l'esame della documentazione medica.

Il personale adibito agli accertamenti preliminari dovrà essere munito, a cura della unità sanitaria locale, di apposito documento di identificazione .

Note:

(1) *Articolo così modificato dal D.M. 8 gennaio 1985 .*

L. 30-12-1991 n. 412 - Disposizioni in materia di finanza pubblica.

16. Disposizioni varie in materia previdenziale. (comma 5)

5. In attesa della disciplina organica della materia, le prestazioni idrotermali possono essere fruite dai lavoratori dipendenti pubblici e privati, anche al di fuori dei congedi ordinari e delle ferie annuali, esclusivamente per la terapia o la riabilitazione relative ad affezioni o stati patologici per la cui risoluzione sia giudicato determinante, anche in associazione con altri mezzi di cura, un tempestivo trattamento termale motivatamente prescritto da un medico specialista dell'unità sanitaria locale ovvero, limitatamente ai lavoratori avviati alle cure dall'INAIL, motivatamente prescritto dai medici del predetto Istituto. Le prescrizioni mediche di cui sopra vengono rilasciate con l'osservanza del decreto del Ministro della sanità di cui al comma 4.